

Articolo 1

Organismo di gestione collettiva

- 1) Il Nuovo IMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori - è costituito su iniziativa degli artisti interpreti o esecutori e in attuazione dell'art.7 della Legge 100/10 al fine principale di soddisfare le esigenze della categoria.
- 2) Il Nuovo IMAIE:
 - a) è una associazione che agisce quale organismo di gestione collettiva, in conformità al Decreto Legislativo n. 35/17;
 - b) non persegue fini di lucro;
 - c) è detenuto e controllato dai propri Associati, nei modi e termini previsti nel presente Statuto e nei Regolamenti attuativi;
 - d) agisce nell'interesse dei propri Associati e dei Mandanti, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace degli stessi.

Articolo 2

Associati e Mandanti

- 1) Per assumere la qualifica di Associato di Nuovo IMAIE è necessario presentare domanda di iscrizione, conformemente al Regolamento di Iscrizione e Mandato di cui al successivo art. 3.
Gli Associati si distinguono in:
 - a) titolari dei diritti di cui agli artt. 46, 71 septies, 71 octies, 73, 73 bis, 80, 84, 84 bis, 107, 110 quinquies, 180ter e ogni eventuale altro diritto attribuito agli Artisti Interpreti Esecutori previsto dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 (la legge sul diritto di autore, da ora in avanti "LDA"), da ora in avanti "Associati";
 - b) entità che rappresentano titolari dei suddetti diritti, da ora in avanti "Associati-Entità".
- 2) Possono presentare domanda di ammissione quali Associati:
 - a) gli artisti interpreti o esecutori, ivi inclusi i doppiatori ed i direttori del doppiaggio, che abbiano svolto le attività indicate nel comma 1 dell'art. 80 LDA e che rientrino nella definizione di cui all'art. 82 LDA, interpretando o eseguendo opere, rispettivamente, fissate su fonogramma o videogramma o cinematografiche e assimilate, poste in commercio e, comunque, pubblicamente diffuse e titolari dei diritti al compenso ex artt. 46, 71 septies, 71 octies, 73, 73 bis, 80 secondo comma, 84, 84 bis, 107, 110 quinquies e 180 ter e ogni eventuale altro diritto previsto dalla LDA;
 - b) i complessi orchestrali o corali di cui all'art. 82 LDA costituiti in forma di persona giuridica. Il diritto di elettorato passivo è riconosciuto al rappresentante solo se questi è un artista;
 - c) gli eredi dell'artista interprete o esecutore di cui alla precedente lettera a). Gli eredi di un artista assumono collettivamente la qualifica di Associato ed esercitano i relativi diritti tramite un rappresentante dagli stessi designato. Uno stesso soggetto non può assumere la rappresentanza di più di tre artisti deceduti. Il diritto di elettorato passivo è riconosciuto al rappresentante solo se questi è un artista;
 - d) le Associazioni-Entità: per tali intendendo le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali, le associazioni costituite da almeno 200 (duecento) titolari dei suddetti diritti purché la loro attività sia senza scopo di lucro e prevalentemente finalizzata alla tutela degli artisti rappresentati, gli altri organismi di gestione collettiva, gli enti di gestione indipendente, nonché le agenzie di rappresentanza mandatarie di diritti connessi per conto di almeno 200 (duecento) artisti interpreti ed esecutori, indipendentemente dalla forma giuridica adottata. Il diritto di elettorato passivo è riconosciuto al delegato della Associazione-Entità solo se questi è un artista.
- 3) È consentito al titolare dei diritti che non intende associarsi la possibilità di conferire il semplice mandato al Nuovo IMAIE per l'assolvimento, nel suo interesse, dei compiti e delle funzioni previste nel presente Statuto, con l'attribuzione all'Istituto anche dei poteri di rappresentanza disciplinati nel presente Statuto, da ora in avanti "Mandante". Le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Istituto, si applicano, in quanto compatibili, anche al Mandante. Su mandato dei produttori di fonogrammi, Nuovo IMAIE svolge attività di gestione e di intermediazione dei diritti connessi ex artt. 72, 73 e 73bis e 180ter LDA nonché di gestione ed intermediazione dei diritti di copia privata ex art. 71 septies ed octies LDA loro spettanti. I produttori di fonogrammi non acquisiscono la qualifica di Associati, ma di semplici mandanti. I mandanti non godono di elettorato attivo e passivo.

- 4) Ai fini della tutela dei propri diritti e alla esazione dei compensi di propria spettanza, maturati in ogni territorio e in relazione ad ogni forma di utilizzazione, l'Associato e il Mandante conferiscono espressa delega di rappresentanza all'Istituto.

Articolo 3

Regolamento di Iscrizione e Mandato

- 1) L'Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il Regolamento di Iscrizione-Mandato che disciplina le condizioni per assumere la qualifica di Associato e di Associato-Entità o di semplice Mandante.
- 2) Il Regolamento di Iscrizione-Mandato è redatto in conformità al Decreto Legislativo, n. 35/17 e prevede, tra l'altro:
 - a) i criteri di ammissione quale Associato o Mandante senza alcuna discriminazione;
 - b) l'impegno da parte di Nuovo IMAIE di informare l'Associato o il Mandante dell'entità delle spese di gestione (aggio) e delle eventuali detrazioni derivanti dai proventi dei diritti e dagli eventuali introiti che derivano dagli investimenti finanziari dei proventi stessi;
 - c) il diritto da parte dell'Associato o del Mandante di poter affidare al Nuovo IMAIE la gestione di singole categorie di diritti, tipi di opere, per singoli territori;
 - d) il diritto dell'Associato o del Mandante di poter revocare in qualsiasi momento l'iscrizione o il mandato.
- 3) Si intende che la revoca ha effetto immediato quanto al rapporto Associativo mentre, invece, quanto al rapporto di mandato, sia se trattasi di Associato che di semplice Mandante, colui che revoca deve comunicare per iscritto la revoca stessa con onere di preavviso di almeno quattro mesi e con effetto, per competenza, al termine dell'esercizio finanziario successivo a tale periodo. Entro trenta giorni dalla domanda di iscrizione o dal conferimento di mandato, l'Associato o il mandante può esercitare il diritto di ripensamento tramite dichiarazione unilaterale priva di motivazione ed in questo caso la iscrizione o il mandato si avrà per non avvenuto. Una volta interrotto il rapporto Associativo, l'Associato perde il diritto di elettorato attivo e passivo e la possibilità di accedere alle misure di sostegno e di promozione promosse dall'Istituto.
- 4) Il Regolamento di Iscrizione e Mandato, inoltre, stabilisce quale documentazione deve depositare l'Associato-Entità o il semplice Mandante al fine della ammissione della domanda, diretta ad attestare la propria rappresentanza e il fine perseguito.

Articolo 4

Sede

Il Nuovo IMAIE ha sede in Roma e ha carattere nazionale. Potranno essere costituite delegazioni, sedi secondarie o nominati incaricati e delegati in tutto il territorio nazionale.

Articolo 5

Durata

La durata del Nuovo IMAIE è a tempo indeterminato.

La delibera di scioglimento dell'Istituto e la decisione sulla destinazione dell'eventuale residuo attivo deve essere assunta alla presenza di un Notaio e col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 6

Scopi

- 1) Il Nuovo IMAIE ha quale oggetto prevalente l'attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli Artisti Interpreti Esecutori di cui alla LDA. Nuovo IMAIE svolge, inoltre, compiti e funzioni ad esso assegnati dalla legge, dal presente Statuto o che siano ad esso affidati dagli Associati o dai Mandanti.
- 2) L'attività del Nuovo IMAIE è improntata a criteri di trasparenza ed efficienza.

Articolo 7

Attività di gestione

- 1) Per realizzare gli scopi sopra indicati, l'Istituto dovrà:
 - a) determinare, con i soggetti individuati per legge o loro mandatari, i compensi spettanti agli Associati e ai mandanti degli artt. 46, 71 septies, 71 octies, 72, 73, 73 bis, 80, 84, 84 bis, 107, 110 bis e per quanto possa occorrere di cui all'art. 180 ter LDA e ogni altro diritto a compenso previsto dalla LDA e norme collegate o connesse e di trasmissione della documentazione idonea alla identificazione degli aventi diritto anche ex art. 110 quater LDA;
 - b) determinare, con i soggetti individuati per legge, le modalità di erogazione al Nuovo IMAIE dei compensi sub a);
 - c) perfezionare le convenzioni di cui all'art. 110 bis e 180 ter LDA;
 - d) incassare per conto degli Associati e dei Mandanti nonché ex art. 180 ter i compensi dovuti agli aventi diritto ai sensi di quanto sopra previsto;
 - e) determinare i criteri di attribuzione dei compensi incassati a ciascun avente diritto, Associato e Mandante;
 - f) assolvere a ogni obbligo di comunicazione previsto per legge agli Associati e ai Mandanti;
 - g) provvedere alla distribuzione dei proventi maturati agli Associati e ai Mandanti e agli aventi diritto ex art. 180 ter nel rispetto dei termini di cui al Decreto Legislativo n. 35/17;
 - h) adempiere alle finalità di cui all'art. 7 della Legge 93/92.
- 2) Sempre al fine di adempiere ai propri scopi il Nuovo IMAIE dovrà:
 - a) perfezionare con le associazioni o gli enti o istituzioni o le società operanti nel territorio nazionale quegli accordi finalizzati a rendere più agevole l'adempimento degli obblighi di legge e statuari su di esso gravanti, nell'interesse degli Associati e dei Mandanti;
 - b) perfezionare con organismi omologhi operanti all'estero accordi di reciprocità e comunque finalizzati allo scambio di informazioni e/o dati e/o alla erogazione dei compensi spettanti agli Associati e ai Mandanti di ciascun Paese e maturati nel territorio ove opera l'organismo;
 - c) farsi promotore o comunque ricevere mandato dagli Associati e dai Mandanti finalizzato alla gestione collettiva dei diritti primari o delle eventuali contitolarità dei diritti di utilizzazione acquisiti sulle opere e/o produzioni (cinematografiche o assimilate o teatrali pubblicamente diffuse e/o di fonogrammi);
 - d) perseguire con ogni mezzo e in tutte le sedi nazionali e internazionali il riconoscimento e l'estensione dei diritti derivanti dallo sfruttamento del fonogramma e in genere del videogramma;
 - e) svolgere opera di diffusione e di conoscenza della cultura musicale e cinematografica e teatrale italiana, con particolare riferimento agli Associati e ai Mandanti;
 - f) promuovere la ricerca, lo studio e la conoscenza nel campo della produzione, della diffusione e in genere del mercato musicale e audiovisivo;
 - g) adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dalla legge e comunque svolgere ogni attività direttamente o indirettamente finalizzata a tutelare il prodotto culturale audiovisivo e musicale.
- 3) Il Nuovo IMAIE inoltre potrà:
 - a) aderire a organismi sovranazionali di coordinamento delle società di gestione collettiva e di rappresentanza degli interessi dei titolari dei diritti;
 - b) previa approvazione dell'Assemblea dei Delegati, costituire Enti, organismi, Società e/o assumere partecipazioni in Enti o Società con finalità connesse o strumentali agli scopi dell'Associazione;
 - c) fornire servizi di assistenza a favore di operatori del settore;
 - d) costituire, su impulso proprio o di intesa con altri organismi, nuovi soggetti che conformemente al Decreto Legislativo, n. 35/17 svolgano attività di intermediazione dei diritti connessi e dei compensi per copia privata, anche in rappresentanza dei produttori di fonogrammi e dei produttori audiovisivi. La decisione di avviare l'attività di intermediazione mediante la costituzione di nuovi organismi spetta all'Assemblea dei Delegati;
 - e) porre in essere ogni ulteriore attività strumentale, accessoria o funzionale al perseguimento degli scopi Associativi.

Articolo 8

Accettazione Statuto e Regolamenti

Con l'iscrizione al Nuovo IMAIE e con il conferimento del mandato si intende, rispettivamente, che l'Associato e l'Associato-Entità, da un lato, e il Mandante, dall'altro lato, abbiano approvato il presente Statuto e i relativi regolamenti approvati al momento della iscrizione e del conferimento di mandato ovvero che saranno approvati successivamente e al contempo, e per quanto possa occorrere, conferito al Nuovo IMAIE ogni rappresentanza, anche processuale, anche sotto il profilo dell'art. 81 c.p.c., a promuovere azioni e/o controversie nell'interesse proprio e degli Associati e dei Mandanti, al fine di determinare o far determinare nonché incassare i diritti di cui agli artt. 46, 71 septies, 71 octies, 72, 73, 73 bis, 80 comma 2, 84 commi 2 e 3, 84 bis, 107, 110 quinquies, 110 bis e per quanto possa occorrere 180 ter LDA nonché ogni altro eventuale compenso ulteriore riconosciuto agli Artisti Interpreti Esecutori dalla LDA.

Articolo 9

Decadenza da Associato

- 1) La qualità di Associato, ai fini della vita associativa, decade:
 - a) per recesso comunicato per iscritto: il preavviso è disciplinato dal Regolamento di Iscrizione e Mandato, che deve prevedere che l'Associato ha diritto di poter revocare l'iscrizione con un preavviso di almeno quattro mesi dalla chiusura dell'anno di esercizio ovvero, in difetto, con effetto per competenza al termine dell'esercizio finanziario successivo a tale periodo;
 - b) per esclusione, la quale può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'Associato per i gravi motivi di cui all'articolo 24 del codice civile ovvero dal Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e Codice Etico e relativi Regolamenti Attuativi. Contro l'esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della relativa comunicazione;
 - c) per decesso.
- 2) In caso di esclusione o di decesso il mandato conferito all'Istituto unitamente alla iscrizione si intende operante per competenza sino al termine dell'anno solare in cui si è verificato l'evento.

Articolo 10

Scambio comunicazioni via elettronica e partecipazione degli Associati ai processi decisionali

- 1) Gli Associati e i Mandanti, rispettivamente, con l'iscrizione e il conferimento del mandato al Nuovo IMAIE, devono rilasciare un proprio indirizzo di posta elettronica, anche ordinaria, per consentire un agevole scambio di comunicazioni con l'Istituto. Con l'adesione all'Istituto o con il conferimento del Mandato, l'Associato e il Mandante accettano espressamente di ricevere le comunicazioni ufficiali tramite mezzi di comunicazione informatica, tra i quali l'avviso pubblicato sul sito di Nuovo IMAIE e la posta elettronica, sia ordinaria, che certificata.
- 2) In relazione a questioni di particolare interesse per la vita dell'Istituto, con l'ausilio dei mezzi elettronici di comunicazione, sono indetti referendum consultivi qualora ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno il 10% degli Associati oppure il 50% dei componenti della Assemblea dei Delegati. Il referendum dovrà essere organizzato entro trenta giorni successivi dalla presentazione della istanza, con esclusione dal computo del mese di agosto.
- 3) È costituito un apposito registro degli Associati e dei Mandanti dell'Istituto che è pubblicato sul sito web di Nuovo IMAIE e regolarmente aggiornato.

Articolo 11

Organi dell'Istituto

- 1) Sono organi del Nuovo IMAIE:
 - l'Assemblea Generale;
 - l'Assemblea dei Delegati;
 - le Assemblee di Settore Audio e Video;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Sorveglianza;
 - l'Organo di controllo contabile;

- il Collegio dei Probiviri;
 - il Comitato Audio;
 - il Comitato Video;
 - il Comitato dei produttori di fonogrammi.
- 2) Salvo l'Organo di controllo contabile, tutti gli organi suddetti restano in carica per un quadriennio.
 - 3) A seguito del proprio insediamento, gli organi si doteranno di un regolamento di funzionamento, che disciplinerà le procedure di convocazione, partecipazione e assunzione delle decisioni, eventualmente prevedendo meccanismi di partecipazione a distanza e consultazione e partecipazione al voto per via telematica.
 - 4) Le riunioni degli Organi potranno svolgersi in presenza o in collegamento da remoto o in modalità mista.

Articolo 12

Assemblea Generale

- 1) L'Assemblea Generale è composta da tutti gli Associati ed è convocata almeno una volta l'anno. L'Assemblea si riunisce presso la sede Associativa o in qualsiasi altro luogo e/o forma o modalità (telematica o mista) indicato nell'avviso di convocazione (di seguito "Assemblea Generale").
- 2) All'Assemblea Generale compete lo scioglimento dell'Istituto. Ogni altro potere dell'Assemblea Generale è esercitato dall'Assemblea dei Delegati e dalle Assemblee di settore nei limiti previsti dallo Statuto.
- 3) L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea Generale deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei voti assembleari totali.
- 4) L'Assemblea Generale è convocata mediante avviso contenente giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è pubblicato sul sito *internet* del Nuovo IMAIE almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la medesima adunanza. La convocazione dell'Assemblea Generale può avvenire con qualsiasi altro mezzo consentito dalla normativa vigente (ad esempio, telegramma, posta elettronica ordinaria o certificata, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o su due quotidiani a tiratura nazionale), fermo il contenuto dell'avviso ed il rispetto del termine di 30 giorni tra la spedizione della comunicazione e la data fissata per l'adunanza. In casi di particolare urgenza, il Presidente può convocare l'Assemblea Generale con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni.
- 5) In prima convocazione l'Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli Associati.
Trascorse 3 (tre) ore da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea Generale si considera riunita in seconda convocazione. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo diversamente stabilito nello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
- 6) Il Presidente può consentire l'intervento all'Assemblea Generale mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'Assemblea Generale.
- 7) Ogni Associato al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea Generale ai sensi di legge mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione o individuate in appositi regolamenti del Nuovo IMAIE.
- 8) L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o da un membro del Consiglio di Amministrazione. Viene redatto verbale di ogni riunione. All'inizio di ogni riunione il Presidente designa tra i presenti un segretario verbalizzante.

Articolo 13

Assemblee di settore

- 1) Le Assemblee di settore audio e di settore video sono costituite, ciascuna di esse, rispettivamente da 20 artisti Associati appartenenti a ciascuna area dell'Assemblea dei Delegati, eletti dagli Associati secondo modalità e procedure indicate nel Regolamento Elettorale. Il Presidente convoca le Assemblee di Settore e le presiede.
- 2) Il Regolamento Elettorale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 35/17 potrà prevedere regole diverse per l'elezione dei componenti delle due Assemblee di Settore. Il Regolamento Elettorale è approvato dall'Assemblea dei Delegati, di cui al successivo articolo 14, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Le elezioni potranno avvenire facendo ricorso, anche in via esclusiva, al voto elettronico da remoto. Il Regolamento Elettorale deve prevedere che le liste elettorali siano predisposte in modo da

garantire che i componenti delle Assemblee di Settore siano effettivamente rappresentativi delle diverse categorie di artisti rappresentati dal Nuovo IMAIE, in maniera equa ed equilibrata.

- 3) Le Assemblee di Settore possono assumere impegni di spesa nei limiti fissati dalla Assemblea dei Delegati, giusto quanto stabilito nel successivo art. 14. Le Assemblee di Settore discutono e deliberano su questioni attinenti il proprio settore di appartenenza, come da elencazione di cui al comma 4 del presente articolo.
- 4) Le Assemblee di Settore avviano discussioni e deliberano sulle seguenti questioni:
 - a) regolamenti ed interventi ai sensi dell'Art. 7 Legge 93/92 della propria area di appartenenza;
 - b) criteri di ripartizione per la propria area di appartenenza;
 - c) decisioni strategiche riferibili alla propria area di appartenenza, ivi incluse questioni relative a negoziati e trattative con utilizzatori appartenenti alla propria area di appartenenza;
 - d) discussione ed approvazione delle tariffe della propria area di appartenenza;
 - e) ogni altra questione attribuita dallo Statuto.

Alle Assemblee di Settore partecipano, senza diritto di voto il Portavoce di area, i componenti dell'Organo di Sorveglianza, i consiglieri di amministrazione, il Presidente, che presiede l'Assemblea di settore stessa e i componenti dei Comitati Audio e Video non delegati limitatamente a quella parte di riunione relativa alle decisioni che riguardano l'Art. 7 L. 93/92 e il Regolamento di Ripartizione.
- 5) Viene redatto verbale di ogni riunione. All'inizio di ogni riunione il Presidente designa tra i presenti un segretario verbalizzante. Nel corso di ciascuna riunione viene approvato il verbale di quella precedente.

Articolo 14

Assemblea dei Delegati

- 1) L'Assemblea dei Delegati è costituita dai 40 (quaranta) artisti Associati delegati che formano rispettivamente l'Assemblea di Settore audio e l'Assemblea di Settore video. Partecipano all'Assemblea dei Delegati i componenti delle Assemblee di Settore e, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Sorveglianza, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Portavoce delle due Aree e i componenti dei Comitati Audio e Video, questi ultimi limitatamente all'ordine del giorno relativo all'art.7 L.93/92 e al Regolamento di Ripartizione.
- 2) L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente del Nuovo IMAIE. In assenza del Presidente essa è presieduta da un componente del Consiglio di Amministrazione indicato dal Presidente o, in difetto, dai restanti componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 3) I compiti di Segretario vengono svolti da un dipendente del Nuovo IMAIE indicato dal Direttore Generale.
- 4) L'Assemblea dei Delegati nomina tra gli Associati e preferibilmente tra i delegati, ciascuna per la propria Area di appartenenza, un portavoce dell'Area Audiovisiva e un portavoce dell'Area Musicale. I Portavoce, qualora non siano membri dell'Assemblea dei Delegati, partecipano all'Assemblea, con diritto di parola, ma senza diritto di voto. Il/la Portavoce è scelto/a tra artisti di chiara fama e di comprovata conoscenza della vita dell'Istituto. Partecipa all'Assemblea dei Delegati, facendosi portatore delle istanze dei soci e di intesa con il Presidente rilascia dichiarazioni agli organi di informazione per conto dell'Istituto. Esso dura in carica per tutta la durata dell'Assemblea dei Delegati che lo ha eletto.

Articolo 15

Compiti dell'Assemblea dei Delegati

- 1) L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria e/o straordinaria.
- 2) L'Assemblea dei Delegati, in seduta ordinaria:
 - a) discute ed approva i limiti di spesa annuali che dovranno essere osservati e rispettati dalle Assemblee di Settore nelle decisioni che da esse stesse verranno assunte nel periodo di competenza;
 - b) discute e approva le linee programmatiche del Nuovo IMAIE, la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, la politica generale sull'impiego degli importi non distribuibili, la politica generale di investimento riguardante i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi, la politica generale in materia di detrazione dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi. L'Assemblea adotta le eventuali delibere conseguenti;
 - c) discute, approva e delibera inoltre in ordine all'impiego degli importi non distribuibili, alla politica della gestione dei rischi, all'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili,

- all'approvazione di fusioni e alleanze, alla costituzione di società controllate, all'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità, all'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi;
- d) approva i bilanci di previsione triennale e consuntivo entro il 31 maggio di ciascun anno;
 - e) nomina e revoca i 5 (cinque) componenti dell'Organo di Sorveglianza;
 - f) nomina e revoca i 5 (cinque) componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente;
 - g) incarica l'Organo di controllo contabile;
 - h) elegge 2 (due) componenti del Collegio dei Probiviri;
 - i) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i compensi dei componenti di tutti gli organi dell'Istituto;
 - j) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
 - k) approva la Relazione di Trasparenza Annuale;
 - l) approva la Relazione Annuale;
 - m) delibera l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Sorveglianza.
- 3) L'Assemblea dei Delegati può delegare all'Organo di Sorveglianza i poteri di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 35/2017.
 - 4) L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria delibera le modifiche statutarie.

Articolo 16

Convocazione dell'Assemblea di Delegati di nuova nomina

La prima Assemblea dei Delegati di nuova nomina è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal componente dell'Assemblea anagraficamente più anziano. L'ordine del giorno conterrà esclusivamente l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Sorveglianza.

Articolo 17

Convocazione delle Assemblies di Settore e dell'Assemblea dei Delegati

- 1) Le Assembly di Settore e l'Assemblea dei Delegati sono convocate dal Presidente del Nuovo IMAIE, su delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 2) La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché la data ed il luogo della prima e seconda convocazione. La convocazione deve essere inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della prima convocazione.
- 3) In caso di particolare urgenza, il Presidente, ove possibile con il consenso dei Consiglieri, può effettuare la convocazione anche 8 (otto) giorni prima. La convocazione può essere inviata con ogni mezzo consentito dall'attuale normativa, quali, tra gli altri, telegramma, posta elettronica ordinaria o certificata.
- 4) Con delibera assunta a maggioranza semplice nel corso di un'Assemblea di Settore o di un'Assemblea dei Delegati è ammessa la autoconvocazione purché, nella delibera, sia indicato l'ordine del giorno e copia della delibera stessa venga comunicata a cura del Presidente a tutti i componenti dell'Assemblea nel rispetto dei termini previsti dai punti 2) o 3).
- 5) L'Assemblea dei Delegati e le Assembly di Settore sono convocate quando lo richiedano formalmente, con atto sottoscritto e con indicazione degli argomenti da trattare, almeno il 20% (venti per cento) dei Delegati componenti la relativa Assemblea o 2 (due) componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 6) Su istanza dell'Organo di Sorveglianza, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea dei Delegati qualora si ravvedano gravi violazioni dello Statuto da parte degli amministratori ovvero si verifichino accadimenti che possano pregiudicare la vita della associazione.
- 7) In relazione a quanto previsto dai precedenti punti 5 e 6, il Presidente del Nuovo IMAIE convoca le Assembly di Settore o l'Assemblea dei Delegati con le modalità di cui al punto 2 indicando nell'ordine del giorno gli argomenti contenuti nella richiesta formale dei richiedenti.

Articolo 18

Rappresentanza nell'Assemblea dei Delegati e nelle Assemblee di Settore

- 1) Ciascun delegato può farsi rappresentare in Assemblea dei Delegati o nelle Assemblee di Settore da altro delegato appartenente alla medesima area, purché non in conflitto di interesse.
- 2) La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati agli atti dell'Istituto. Non sono ammesse più deleghe a favore di un medesimo soggetto nell'ambito della medesima Assemblea.
- 3) La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione o con apposita comunicazione scritta.
- 4) La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per singola adunanza, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti sugli stessi punti all'ordine del giorno.
- 5) La delega di rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita ai Consiglieri di Amministrazione.

Articolo 19

Assunzione delle decisioni dell'Assemblea dei Delegati e delle Assemblee di Settore

- 1) Il Presidente può consentire l'intervento all'Assemblea dei Delegati e nelle Assemblee di Settore mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. In tal caso, chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto.
- 2) L'Assemblea dei Delegati e le Assemblee di Settore sono validamente costituite con la presenza – diretta o per delega – di almeno il 51% dei componenti e deliberano a maggioranza semplice dei voti espressi, fatto salvo quanto indicato nei commi successivi. In seconda convocazione, la costituzione è valida qualora intervengano almeno dieci componenti, di cui almeno cinque dell'area musicale e cinque dell'area audiovisiva. L'Assemblea dei Delegati, in seduta straordinaria, è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei componenti. L'Assemblea di Settore è regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno 5 componenti.
- 3) Le modifiche statutarie e l'approvazione del Regolamento Elettorale vengono assunte dalla Assemblea dei Delegati col voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti. Le modifiche statutarie finalizzate a far assumere la qualifica di Associato a soggetti non rientranti nella categoria di Artisti Interpreti Esecutori o diversi da quelli indicati all'art. 2 dello Statuto vengono assunte col voto favorevole di tutti i componenti dell'Assemblea dei Delegati.

Articolo 20

Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati e delle Assemblee di Settore

- 1) Viene redatto verbale di ogni riunione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 2) Qualora siano previste modifiche statutarie, le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria sono assunte alla presenza di un notaio che redige il verbale relativo.

Articolo 21

Elezioni e composizione del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri così ripartiti:
 - a) due artisti eletti dai componenti della Assemblea dei Delegati di parte audio, scelti tra gli Associati in possesso dei requisiti per l'elettorato passivo;
 - b) due artisti eletti dai componenti della Assemblea dei Delegati di parte video, scelti tra gli Associati in possesso dei requisiti per l'elettorato passivo;
 - c) dal Presidente nominato dalla Assemblea dei Delegati, su proposta dei Consiglieri di nuova nomina.
- 2) Le modalità di votazione sono disciplinate da un Regolamento Elettorale appositamente approvato dall'Assemblea dei Delegati. L'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente deve avere luogo entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla costituzione dell'Assemblea dei Delegati. La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente di qualsiasi altro organo dell'Istituto, ferme restando eventuali ulteriori imposizioni previste nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e Codice Etico e nei Regolamenti dell'Istituto.
- 3) I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente, rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Articolo 22

Atti del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione provvede a:
 - a) nominare il Direttore Generale;
 - b) curare l'esecuzione delle norme contenute nello Statuto e delle deliberazioni della Assemblea dei Delegati;
 - c) mettere a disposizione quanto occorra per il funzionamento e l'amministrazione dell'Istituto stabilendo gli organici ed elaborando gli opportuni regolamenti interni;
 - d) elaborare il Regolamento Elettorale e il Regolamento di Iscrizione e Mandato e tutti i futuri Regolamenti di cui l'Istituto riterrà di dotarsi da sottoporre all'approvazione della Assemblea dei Delegati;
 - e) sottoporre le modifiche dello Statuto all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati e delle Assemblee di Settore;
 - f) proporre l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Delegati;
 - g) deliberare l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente dell'Istituto fissandone il trattamento economico;
 - h) conferire e revocare incarichi e deliberare la stipula di accordi e intese per il conseguimento dei fini sociali;
 - i) deliberare le proposte da sottoporre alle Assemblee di Settore o all'Assemblea dei Delegati relativamente a quanto previsto all'art. 15, comma 2 lettere i e j);
 - j) istituire uffici, comitati, incaricati di zona e altri organi rappresentativi;
 - k) amministrare il patrimonio sociale compiendo atti di ordinaria e straordinaria disposizione;
 - l) tenuto conto della proposta di regolamento ex art. 7 L. 93/92 formulato dal Comitato Audio e Video, approvare il Regolamento e/o Bandi ex art. 7 della Legge 93/92;
 - m) tenuto conto dei criteri approvati dalla Assemblea di Settore approvare il Regolamento di Ripartizione, stipulare accordi generali con i soggetti tenuti al pagamento dei compensi ai titolari dei diritti, ivi incluse le tariffe dei compensi;
 - n) predisporre il bilancio di previsione triennale e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati;
 - o) disporre, nei limiti del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Delegati, dei fondi accantonati derivanti dagli avanzi di gestione, con obbligo di informativa alla prima Assemblea utile;
 - p) redigere annualmente, entro 8 mesi dalla fine di ogni esercizio, la Relazione di Trasparenza, che viene pubblicata sul sito web del Nuovo IMAIE ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni. Tale Relazione contiene almeno le informazioni di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 35/17 e dell'allegato ed è trasmessa all'Assemblea dei Delegati. I dati contabili inclusi nella Relazione di Trasparenza annuale sono controllati dall'Organo di controllo contabile. La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella Relazione di Trasparenza annuale;
 - q) approvare il Regolamento di Mandato-Produttore, sentito il Comitato dei produttori di fonogrammi.
- 2) Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri, in specie per la gestione e la rappresentanza di eventuali Comitati.
- 3) Ferma la rappresentanza legale quale attributo istituzionale del Presidente, il Consiglio potrà disciplinare l'uso della firma per affari di normale amministrazione, con appositi regolamenti interni.
- 4) Gli Amministratori mettono a disposizione annualmente all'Assemblea dei Delegati e all'Assemblea Generale una dichiarazione individuale contenente le seguenti informazioni:
 - a) eventuali profili di conflitto di interessi con riferimento alle attività di Nuovo IMAIE;
 - b) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dal Nuovo IMAIE, ivi inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura e altri tipi di benefici;
 - c) importi eventualmente ricevuti nell'esercizio precedente dal Nuovo IMAIE in qualità di titolare dei diritti;
 - d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo e potenziale tra gli interessi personali e quelli di Nuovo IMAIE o tra gli obblighi verso Nuovo IMAIE e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.
- 5) Gli Amministratori devono adempiere a doveri a essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi gestiscono le attività

secondo i principi di sana e prudente amministrazione, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili, nonché dei meccanismi di controllo interno previsti dallo Statuto.

- 6) Gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in soggetti concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea dei Delegati. La eventuale violazione di tale precetto è causa di revoca da parte dell'Assemblea dei Delegati.
- 7) Ciascun Amministratore è tenuto a informare gli altri Amministratori e l'Organo di Sorveglianza di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione del Nuovo IMAIE, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In tal caso, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente dell'Organo di Sorveglianza devono essere adeguatamente motivate, mediante l'illustrazione delle ragioni e della convenienza all'operazione.
- 8) I componenti del Consiglio di Amministrazione rispondono dei danni delle loro azioni od omissioni nonché dell'eventuale danno cagionato al Nuovo IMAIE dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie od opportunità di affari appresi nell'esercizio del proprio incarico.

Articolo 23

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente che lo presiede ogni volta che lo ritiene opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno due membri, o due membri dell'Organo di Sorveglianza. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Sorveglianza.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio.
- 3) Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente se la votazione è palese; se la votazione è segreta la parità comporta il rinvio della proposta alla successiva riunione del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Viene redatto verbale di ogni riunione. All'inizio di ogni riunione il Presidente designa tra i presenti un segretario verbalizzante. Nel corso di ciascuna riunione viene approvato il verbale di quella precedente.

Articolo 24

Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dalla Assemblea dei Delegati tra persone competenti e di comprovata esperienza nel settore dello spettacolo e di gestione manageriale.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituto e la firma sociale. Egli è autorizzato a riscuotere, sulla base delle procedure previste dal Regolamento Amministrativo, di cui all'art. 34, da Pubbliche Amministrazioni, da banche e da privati, pagamenti qualunque ne sia l'ammontare, rilasciandone liberatoria quietanza.
- 3) Spetta al Presidente:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
 - b) rendere conto al Consiglio di Amministrazione di tutti i provvedimenti presi;
 - c) far rispettare le norme statutarie;
 - d) provvedere alla convocazione dell'Assemblea Generale e dell'Assemblea dei Delegati e di Settore di propria iniziativa o nei casi previsti dallo Statuto;
 - e) negoziare, con i soggetti interessati, gli accordi di cui alle lettere da a) a c) dell'art. 7, comma 1;
 - f) proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche allo Statuto ed ai regolamenti, prima della loro approvazione da parte della Assemblea dei Delegati/Assemblea Generale;
 - g) attuare i deliberati del Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Nuovo IMAIE;
 - h) svolgere le funzioni di rappresentanza nei confronti delle istituzioni nazionali e internazionali;
 - i) intrattenere le attività negoziali con i soggetti di volta in volta individuati;
 - j) provvedere all'organizzazione di incontri periodici di carattere informativo con gli Associati e con i Mandanti;
 - k) garantire che l'attività del Nuovo IMAIE sia improntata a criteri di trasparenza ed efficienza;

- l) assumere quei provvedimenti urgenti nell'interesse dell'Istituto, anche se relativi a decisioni di pertinenza del Consiglio di Amministrazione, ma con onere di ratifica da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile successiva al provvedimento.

Articolo 25

Elezione e funzionamento dell'Organo di Sorveglianza

- 1) L'Organo di Sorveglianza è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei Delegati. Almeno 3 membri dell'Organo di Sorveglianza, tra i quali il Presidente, devono essere scelti tra professionisti che soddisfano i requisiti richiesti dal codice civile per la nomina dei membri del collegio sindacale; i restanti 2 (due) membri dovranno essere scelti assicurando la nomina di candidati presentati dalle liste di coloro, rispettivamente dall'area audiovisiva e di quella musicale, che non hanno espresso i componenti del Consiglio di amministrazione. La carica di membro dell'Organo di Sorveglianza è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea di settore e quindi dei Delegati.
- 2) I componenti dell'Organo di Sorveglianza rimangono in carica per 4 (quattro) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. Essi sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
- 3) Salvo diversa disposizione del presente Statuto, l'Organo di Sorveglianza ha i poteri ed i doveri attribuiti dal codice civile al Collegio Sindacale delle società per azioni. L'Organo di Sorveglianza assicura il controllo ed il monitoraggio dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali poste in essere dal Consiglio di Amministrazione. Su richiesta motivata, il Consiglio di Amministrazione deve fornire all'Organo di Sorveglianza tutti i chiarimenti necessari in ordine alle attività di gestione. L'Organo di Sorveglianza verifica che il Consiglio di Amministrazione esegua correttamente le delibere dell'Assemblea dei Delegati e delle Assemblee di Settore, con particolare riferimento a quelle sull'attuazione delle politiche generali, sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, sull'impiego degli importi non distribuibili, sull'investimento riguardante i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi, sulla detrazione dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivante dall'investimento di tali proventi. L'Organo di Sorveglianza riferisce in merito all'esercizio dei suoi poteri all'Assemblea dei Delegati e all'Assemblea Generale ogni qual volta ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta l'anno. I componenti dell'Organo di Sorveglianza partecipano all'Assemblea dei Delegati e alle Assemblee di Settore, con diritto di parola ma senza diritto di voto.
- 4) L'Organo di Sorveglianza si riunisce regolarmente al fine di esercitare i poteri delegatigli dall'Assemblea dei Delegati e monitorare le attività degli amministratori, in conformità all'articolo 11 del decreto legislativo n. 35/2017.
- 5) I membri dell'Organo di Sorveglianza trasmettono annualmente all'Assemblea dei Delegati e all'Assemblea Generale una dichiarazione individuale contenente le seguenti informazioni: (i) eventuali profili di conflitto di interessi con riferimento alle attività di Nuovo IMAIE; (ii) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dal Nuovo IMAIE, ivi inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura e altri tipi di benefici; (iii) importi eventualmente ricevuti nell'esercizio precedente dal Nuovo IMAIE in qualità di titolare dei diritti; (iv) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo e potenziale tra gli interessi personali e quelli di Nuovo IMAIE o tra gli obblighi verso Nuovo IMAIE e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.
- 6) I membri dell'Organo di Sorveglianza devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
- 7) I membri dell'Organo di Sorveglianza non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in soggetti concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea dei Delegati. La eventuale violazione di tale precetto è causa di revoca da parte dell'Assemblea dei Delegati.
- 8) Ciascun membro dell'Organo di Sorveglianza è tenuto a informare gli altri membri dell'Organo di Sorveglianza e il Consiglio di Amministrazione di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione del Nuovo IMAIE, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In tal caso, le deliberazioni dell'Organo di Sorveglianza devono essere adeguatamente motivate, mediante l'illustrazione delle ragioni e della convenienza all'operazione.
- 9) La responsabilità dell'Organo di Sorveglianza è disciplinata ai sensi delle rilevanti disposizioni civilistiche in materia di collegio sindacale delle società per azioni. I componenti dell'Organo di

Sorveglianza rispondono dei danni delle loro azioni od omissioni nonché dell'eventuale danno cagionato al Nuovo IMAIE dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie od opportunità di affari appresi nell'esercizio del proprio incarico.

- 10) L'Organo di Sorveglianza è convocato dal suo Presidente e comunque quando ne facciano richiesta almeno due membri.
- 11) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. La presenza alle riunioni può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione.
- 12) Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente se la votazione è palese; se la votazione è segreta la parità comporta il rinvio della proposta alla successiva riunione.
- 13) Viene redatto verbale di ogni riunione, approvato dai componenti dell'Organo. All'inizio di ogni riunione il Presidente designa un segretario verbalizzante.

Art. 25 bis Comitato dei produttori di fonogrammi

- 1) I produttori di fonogrammi che abbiano conferito mandato all'Associazione costituiscono la categoria dei "Mandanti Produttori". Il Mandato dovrà essere conforme al Regolamento di Mandato-Produttore. Quest'ultimo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato dei produttori di fonogrammi.
- 2) È istituito il Comitato dei produttori di fonogrammi, composto esclusivamente da rappresentanti dei produttori di fonogrammi che abbiano conferito mandato al Nuovo IMAIE. Il numero dei componenti, le modalità di designazione e la durata in carica sono stabiliti dal Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato stesso. Una volta costituito, tale Regolamento sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato dei produttori di fonogrammi.
- 3) Il Comitato dei produttori di fonogrammi, nella sua prima riunione, nomina un Coordinatore. Il Comitato:
 - a) esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di gestione dei diritti spettanti ai produttori di fonogrammi;
 - b) propone criteri e indirizzi relativi alla determinazione delle tariffe e dei criteri di ripartizione dei compensi spettanti ai produttori di fonogrammi;
 - c) esercita funzioni consultive e di monitoraggio sull'attività del Nuovo IMAIE con riferimento ai diritti oggetto dei mandati conferiti dai produttori.
- 4) Il componente del Comitato dei produttori di fonogrammi non può ricoprire altra carica in organi statuari di Nuovo IMAIE.
- 5) Quando il Consiglio di Amministrazione o l'Organo di Sorveglianza trattano all'ordine del giorno questioni riguardanti la gestione dei diritti dei produttori di fonogrammi, il Coordinatore del Comitato dei produttori di fonogrammi, o altro componente da questi designato, può essere invitato a partecipare alle relative riunioni con funzioni consultive e diritto di intervento, senza diritto di voto.
- 6) La partecipazione di cui al comma precedente è limitata ai punti dell'ordine del giorno concernenti la gestione dei diritti dei produttori di fonogrammi e non incide sulla composizione degli organi né sul calcolo dei quorum deliberativi.

Articolo 26 Compiti dei Comitati Audio e Video

- 1) I Comitati Audio e Video sono composti, rispettivamente, ciascuno di essi, da cinque artisti, nominati, per area di appartenenza, dall'Assemblea dei Delegati.
- 2) I Comitati Audio e Video, alla prima riunione, nominano un coordinatore, che dovrà dirigere i lavori dei rispettivi organi e che provvederà a convocare gli stessi, mediante la fissazione di un ordine del giorno almeno 4 (quattro) volte l'anno e comunque ogni volta se ne ravvisi la necessità. Alle riunioni dei Comitati su invito dei medesimi partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'area di appartenenza.

- 3) Le modalità di nomina dei componenti dei Comitati saranno disciplinate dal Regolamento Elettorale.
- 4) I Comitati Audio e Video, tenuto conto degli atti di indirizzo espressi dalle Assemblee di Settore propongono al Consiglio di Amministrazione il testo del regolamento dell'art. 7 Legge 93/92 che, sempre nel rispetto dell'indirizzo espresso dalla Assemblea e sotto la vigilanza dell'Organo di Sorveglianza, può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione, che lo approva.
- 5) I Comitati Audio e Video esprimono pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine alle seguenti questioni riguardanti i rispettivi settori di competenza:
 - a) accordi generali con i soggetti tenuti al pagamento dei compensi dei titolari dei diritti, ivi incluse eventuali tariffe;
 - b) Regolamento di Ripartizione.
- 6) I componenti dei suddetti organi devono adempiere ai doveri ad essi imposti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi gestiscono le attività secondo i principi di sana e prudente amministrazione, nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto.
- 7) Le Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie dei contratti collettivi delegano un rappresentante a partecipare ai due Comitati onde poter svolgere il ruolo consultivo di cui all'art. 7 della legge 100 del 2010. Tali delegati possono prendere la parola ma non hanno diritto di voto.

Articolo 27

Organo di controllo contabile

- 1) L'Assemblea dei Delegati affida, su proposta motivata dell'Organo di Sorveglianza, l'incarico di controllo contabile a una primaria società di revisione legale iscritta all'apposito registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 39/10 e successive modifiche intervenute.
- 2) L'incarico di controllo contabile avrà durata di 3 (tre) esercizi che decorrono dal giorno della convocazione dell'Assemblea dei Delegati per l'approvazione del bilancio di esercizio e terminano il giorno della convocazione dell'Assemblea dei Delegati del bilancio di esercizio del terzo anno successivo all'incarico. Tale incarico potrà essere rinnovato per non più di due volte, escluso il rinnovo automatico (3 mandati complessivi).

Articolo 28

Collegio dei Proviviri

- 1) Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, due dei quali nominati dall'Assemblea dei Delegati (un rappresentante per ciascuna area) tra gli Associati non appartenenti ad altri organi del Nuovo IMAIE e il terzo, con funzioni di Presidente, eletto dal Presidente dell'Istituto, tra i professionisti di chiara fama ed esperti nel diritto dello spettacolo. Essi durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili e la loro nomina è disciplinata dal Regolamento Elettorale.
- 2) L'Assemblea dei Delegati elegge i due membri del Collegio dei Proviviri distintamente per ciascuna area, sulla base di un elenco di candidati esteso dalle liste di coloro che non hanno espresso i componenti del Consiglio di Amministrazione, con le seguenti modalità:
 - a) nel caso di non più di due candidati, l'Assemblea elegge il Collegio, nel suo insieme, con un'unica votazione, a maggioranza semplice, con un'unica preferenza per ogni Delegato;
 - b) nel caso di un numero di candidati superiore a due, vengono eletti i due candidati col maggior numero di preferenze, fermo restando l'unica preferenza per ogni Delegato.
- 3) I Proviviri deliberano secondo le norme sull'arbitrato limitatamente alle controversie insorte tra Associati o tra questi ultimi e l'Istituto, pronunciando secondo equità, previo tentativo di conciliazione.
- 4) Contro i provvedimenti di esclusione di Associato pronunciati dall'Istituto, l'Associato ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Proviviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.
- 5) Il proboviro che abbia un interesse in una controversia sottoposta al Collegio deve dichiarare tale situazione ed astenersi dal partecipare al relativo procedimento.

Articolo 29

Sostituzione e decadenza dei componenti degli Organi

- 1) Assemblee di Settore e quindi dei Delegati: qualora nel corso del mandato quadriennale venga a cessare dalla carica uno dei Delegati, per dimissioni formalizzate, per decadenza da Associato, come da art. 9, per

decadenza dalla carica o per altra ragione, subentra nella carica il primo dei candidati non eletti appartenente alla stessa lista del Delegato cessato che rimarrà in carica fino al completamento del mandato dell'Assemblea. Ove ciò non fosse possibile, non si provvederà ad alcuna sostituzione fintantoché l'organo rimane composto dai suoi 2/3; al di sotto di tale composizione numerica, il Consiglio di Amministrazione provvederà a indire nuove elezioni.

- 2) Consiglio di Amministrazione e Organo di Sorveglianza: ove un componente dell'Organo di Sorveglianza o del Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea dei Delegati cessi per qualsiasi motivo dalla carica prima della sua scadenza, ivi incluse cause di decadenza, esso dovrà essere sostituito con altro nominato dall'Assemblea dei Delegati appositamente convocata entro 20 (venti) giorni dalla cessazione del componente.
- 3) Collegio dei Probiviri: ove un componente del Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea dei Delegati, cessi per qualsiasi motivo dalla carica, ivi incluse cause di decadenza, esso dovrà essere sostituito con un nuovo componente eletto dall'Assemblea con il maggior numero di preferenze e il mandato durerà fino alla scadenza del Collegio.
- 4) Comitato video e Comitato audio: qualora nel corso del mandato quadriennale venga a cessare dalla carica uno dei componenti, per dimissioni formalizzate, per decadenza da Associato, come da art. 9, per cause di decadenza o per altra ragione, l'Assemblea provvede senza indugio alla nomina del sostituto.
- 5) I componenti dell'Assemblea dei Delegati, delle Assemblee di Settore, del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Audio e Video nonché dell'Organo di Sorveglianza decadono automaticamente dalle proprie funzioni qualora non partecipino a 3 (tre) riunioni consecutive dell'Organo di appartenenza, senza un giustificato e documentato motivo. Tale previsione non si applica all'Assemblea Generale e all'Organo di Revisione Contabile.
- 6) Comitato dei produttori di fonogrammi: qualora nel corso del mandato quadriennale venga a cessare dalla carica uno dei componenti, per dimissioni formalizzate, per decadenza del Mandante o per altra ragione, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a nominare il sostituto.

Articolo 30

Ruolo e funzioni del Direttore Generale

- 1) Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con contratto a termine, per la durata del Consiglio.
- 2) Il Direttore Generale è responsabile verso il Consiglio di Amministrazione dell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione stesso.
Il Direttore Generale, su mandato del Consiglio di Amministrazione, si occupa:
 - a) della gestione organizzativa e amministrativa del Nuovo IMAIE;
 - b) della gestione contabile e patrimoniale e della redazione del bilancio di esercizio ivi inclusa la Relazione annuale di Trasparenza;
 - c) per quanto di sua competenza, del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Istituto secondo quanto previsto in materia di responsabilità dei dirigenti dal Codice Civile;
 - d) della gestione del personale.
- 3) Il Direttore Generale:
 - a) attua le delibere del Consiglio di Amministrazione riguardanti la gestione amministrativa e interna dell'Istituto;
 - b) assiste ai Consigli di Amministrazione senza diritto di voto e, ove necessario, relaziona il Consiglio sull'ordine del giorno;
 - c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati per relazionare sui punti all'ordine del giorno in merito alle proprie competenze;
 - d) presenta al Consiglio di Amministrazione relazioni periodiche sull'attività svolta e su proposte di programmi futuri;
 - e) in ottemperanza al mandato, ha la direzione esecutiva nonché il ruolo di coordinatore e supervisore di tutte le aree operative tecnico/amministrative dell'Istituto;
 - f) se richiesto, affianca il Presidente a incontri e/o a trattative di interesse per l'attività dell'Istituto;
 - g) in ottemperanza al mandato, è responsabile del personale in forza all'Istituto con ogni qualifica e con qualsiasi natura giuridica di rapporto di lavoro, ne stabilisce gli incarichi e le mansioni secondo legge al contratto in vigore.

- 4) La discrezionalità di spesa senza obbligo di delibera consigliare e in autonomia è fissata da apposite delibere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 31

Responsabilità dell'Istituto

- 1) Il Nuovo IMAIE esclude ogni fine di lucro. La responsabilità dell'Istituto si limita all'ammontare del suo patrimonio.
- 2) Il patrimonio sociale è costituito:
 - a) dalle eventuali quote di iscrizione e contributi sociali;
 - b) dalla riserva ordinaria nella misura legale;
 - c) dalle riserve straordinarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione e ratificate in sede di bilancio dall'Assemblea dei delegati;
 - d) dai fondi speciali istituiti a scopo di mutualità e inoltre da contributi, donazioni, lasciti ed ogni altra entrata straordinaria proveniente dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali, Enti pubblici e privati, nonché da privati, da proventi e interessi derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - e) dagli incassi ottenuti dagli eventuali servizi resi a terzi o ai propri Associati.
- 3) Non costituiscono patrimonio sociale gli speciali compensi di cui all'art. 7 L. 93/92, i proventi dei diritti amministrati e le entrate derivanti dal loro investimento, il fondo di Prestito pubblico di cui alla L. 286/06, nonché ogni altro compenso o fondo, previsto dalla vigente legislazione, aventi caratteristiche di analogia rispetto a quelli ivi indicati.

Articolo 32

Obblighi dal Codice Civile

L'Istituto tiene i libri obbligatori e le altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile. L'Istituto è altresì tenuto alla redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile.

Art. 33

Esercizio sociale e bilancio

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Nel bilancio saranno rappresentate ove possibile, in maniera separata, le situazioni relative all'area musicale e all'area audiovisiva.
- 3) Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, in una stesura con evidenziazione contabile delle poste separate per i singoli settori (musica e audiovisivo), corredandolo di una propria relazione e di quelle della società di revisione e dell'Organo di Sorveglianza.
- 4) Entro quattro mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla redazione del bilancio di previsione triennale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati, corredato da una propria relazione e da una relazione dell'Organo di Sorveglianza. Nelle more si applicano le norme dell'esercizio provvisorio.
- 5) La destinazione d'uso di eventuali eccedenze di esercizio è determinata dall'Assemblea dei Delegati in sede di approvazione del bilancio consuntivo. Le eventuali quote destinate al fondo di riserva per gestione sono utilizzate per la copertura di perdite e/o per finalità proprie dell'Istituto, come da art. 22, comma 1, lett. o).

Articolo 34

Regolamento amministrativo di gestione

Il funzionamento tecnico-gestionale del Nuovo IMAIE sarà disciplinato dal Regolamento Amministrativo proposto dal Presidente e approvato dal Consiglio di Amministrazione, come pure da susseguenti Regolamenti interni elaborati dal Consiglio di Amministrazione medesimo. Lo stesso Presidente dovrà sottoporre al Consiglio di Amministrazione un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e Codice Etico e un Regolamento idoneo a garantire il Controllo di Gestione, la Certificazione del Bilancio, l'Internal Audit conformemente alla Legge 231/03.

Articolo 35

Scioglimento

- 1) In caso di estinzione, l'Assemblea Generale provvede alla nomina di tre Commissari liquidatori, scelti tra professionisti di nota esperienza, così nominati: in prima votazione, all'unanimità, in seconda votazione con la maggioranza dei 4/5 e nelle votazioni successive con la maggioranza di 2/3 dei partecipanti all'Assemblea Generale con la presenza di un numero di Associati pari o superiore a quello del 10% di tutti gli Associati. Nell'atto di nomina dei Commissari, l'Assemblea Generale, con le medesime maggioranze, delibera il compenso spettante ai Commissari e la destinazione dell'eventuale residuo attivo ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.
- 2) In caso di estinzione deliberata dall'Autorità Governativa, l'eventuale residuo attivo o avanzo di gestione sarà distribuito agli Associati, in ragione della loro professionalità e dell'indigenza, in virtù di un apposito bando che verrà adottato dai commissari nominati.

Articolo 36

Norme di riferimento Codice Civile e leggi generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, nonché le altre applicabili disposizioni di legge, con particolare riguardo al Decreto Legislativo n. 35/17 e s.m.i.

Articolo 37

Disposizioni transitorie e finali

- 1) Le modifiche allo Statuto inerenti la composizione e le competenze degli Organi collegiali apportate dalla Assemblea dei delegati con delibera del 1 ottobre 2024 produrranno gli effetti successivamente alle elezioni degli Organi del 2025. Sino a tale data il funzionamento degli Organi avverrà conformemente allo Statuto vigente prima della detta delibera.
- 2) Ai fini e per gli effetti di quanto disciplinato agli artt. 21 n. 3 e 25 n. 2, il computo del numero dei mandati decorre dalle elezioni del 2021.